

# Attività all'estero, penalità sotto la lente Ue

## Monitoraggio

### Ancora nessuna modifica alle misure sproporzionate relative al quadro Rw

Nessuna modifica alle sproporzionate sanzioni (e, in taluni casi, alle non indifferenti conseguenze indirette) relative al quadro Rw. Nello schema di Dlgs di riforma delle sanzioni non trova spazio alcuna proposta di intervento sulle penalità riferite al monitoraggio fiscale. Lo stesso accadde con la revisione delle sanzioni del Dlgs 158/2015.

#### Il «panda» fiscale

Sembra che ci si dimentichi sempre del monitoraggio fiscale, tanto che nell'ar-

ticolo 5 del Dl 167/1990 c'è una sorta di «panda fiscale»: la tardiva presentazione del modello RW, punita con la sanzione di 258 euro se il modello viene presentato nei 90 giorni. La particolarità è legata al fatto che è rimasta la vecchia sanzione di 258 euro, senza arrotondare a 250 euro, e che si prevede una specifica penalità per la dichiarazione tardiva (in questo caso, in realtà, si tratta di un «quadro» del modello, più che di una dichiarazione). Infatti, sia per la dichiarazione dei redditi che per quella Iva (così come per quella Irap) non viene prevista una specifica penalità per la presentazione tardiva (aspetto che andrebbe risolto proprio con l'attuale riforma): le soluzioni sono sempre state cercate in modo abbastanza farraginoso, prima con la circolare 23/E/1999 e poi con la circolare 42/E/2016.

#### Contro il diritto europeo

A ogni modo, le penalità previste per

le attività detenute all'estero (comprese ora le cryptoattività) sono quelle dal 3 al 15% calcolate sugli importi non dichiarati. Se poi le attività risultano detenute in Paesi «black list», le sanzioni vengono raddoppiate. Non solo. In questo caso si ha la presunzione (difficilmente sconfessabile) in base alla quale le attività si ritengono costituite con redditi sottratti a tassazione in Italia (articolo 12 del Dl 78/2009). Presunzione per la quale i termini decadenziali di accertamento sono raddoppiati; così come raddoppiate sono le sanzioni ordinariamente applicabili dell'articolo 1 del Dlgs 471/1997.

È evidente che si tratta di sanzioni



**Come quella spagnola, la normativa italiana sembra restringere troppo la libera circolazione dei capitali**

ed effetti sproporzionati, sui quali peraltro aleggiano gli «strali» unionali. Con la sentenza del 27 gennaio 2022, C-788/2019, la Corte di Giustizia ha infatti sancito che la normativa spagnola – molto prossima, anche sotto il profilo sanzionatorio, a quella italiana – che obbliga i soggetti residenti in Spagna a dichiarare i loro beni o i loro diritti situati all'estero è contraria al diritto Ue, in quanto non conforme al principio di proporzionalità.

In sostanza, le misure sanzionatorie nazionali italiane (dirette e indirette) relative al monitoraggio fiscale sembrano istituire una restrizione sproporzionata alla libera circolazione dei capitali. L'occasione per intervenire può essere data proprio dal Dlgs di riforma delle sanzioni.

—D.D.

—Lu.Lo.